



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 420 DI DATA 25 Settembre 2018**

O G G E T T O:

Comunità delle Giudicarie – Centro di Raccolta Zonale sito in Carisolo (TN), località Noscalme.
Modifica e integrazione dell'autorizzazione alla gestione delle attività di messa in riserva con eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12) e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti non pericolosi urbani e speciali prodotti da terzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 176 di data 16 giugno 2011, con la quale è stata rinnovata, modificata e volturata alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2 (di seguito *Comunità*), l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del Centro di Raccolta Zonale (di seguito *CRZ*), con funzione anche di Centro di Raccolta Materiali, sito in Carisolo (TN), località Noscalme, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi nel bacino di competenza (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15);

vista la domanda trasmessa dalla Comunità in data 5 luglio 2018 (ns. prot. n. 395770 di data 6 luglio 2018), così come integrata in data 5 settembre 2018 (ns. prot. n. 505052), tesa a conseguire la modifica e integrazione dell'autorizzazione in parola nei termini come di seguito sintetizzati:

1. applicazione delle disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 per la gestione del CRZ in forma promiscua, anche come Centro di Raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
2. modifica della configurazione dell'impianto e della logistica dei depositi dei rifiuti; le modifiche riguardano principalmente:
 - ampliamento dell'area sull'angolo sud/ovest del CRZ;
 - allestimento di tutto il lato sud del CRZ con container accessibili mediante rampe metalliche mobili;
 - allestimento di tutto il lato ovest del CRZ per il posizionamento di container e altri tipi di contenitori per il deposito dei rifiuti;
 - sistemazione sul lato ovest del CRZ di un box chiuso per il deposito di rifiuti, anche pericolosi, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
 - utilizzo del box annesso all'edificio uso ufficio per il deposito di rifiuti, anche pericolosi, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
 - ampliamento dell'area sul lato est dell'edificio uso ufficio, per il deposito del rifiuto organico CER 20.01.08 gestito in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
 - utilizzo di parte (zona sud) del capannone principale per il deposito dei RAEE, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
3. possibilità di effettuare il *raggruppamento* tra rifiuti non pericolosi aventi codici CER diversi ma analoghe caratteristiche merceologiche e destinati al recupero (operazione R12);
4. inserimento in autorizzazione del rifiuto speciale individuato con codice CER 17.02.02 *vetro* derivante dalle operazioni di costruzione e demolizione, stoccato in forma promiscua con l'analogo rifiuto urbano con codice CER 20.01.02 gestito in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

considerato che, in base alla documentazione tecnica allegata alla domanda della Comunità, il Centro sarà strutturalmente ripartito e organizzato come segue:

Area "A": parte (zona sud) del capannone principale, destinata al deposito dei RAEE, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

Area "B": un box chiuso (lato ovest del Centro) e di un box annesso all'edificio uso ufficio per il deposito dei rifiuti, anche pericolosi, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

Area "C": tutte le restanti superfici coperte del capannone e quelle scoperte poste lungo il perimetro del Centro, per il deposito dei rifiuti non pericolosi urbani e speciali, gestiti in regime di stoccaggio autorizzato in forma ordinaria, eventualmente anche in forma promiscua con analoghi rifiuti gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008; in tale area è prevista anche la gestione dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) conferiti da specifiche utenze (es. rifugi alpini) alle quali sono assegnati contenitori dedicati;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti (di seguito *Piano*);

vista in particolare il primo aggiornamento del Piano approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997, nel quale l'area destinata alla realizzazione del CRZ è stata genericamente individuata in località Noscalme nel comune di Carisolo;

considerato che l'area del CRZ è stata in seguito puntualmente localizzata cartograficamente nel Piano, ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P., con deliberazione della Giunta provinciale n. 758 del 26 aprile 2005;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e in particolare l'articolo 6, comma 4, che dispone che i progetti dei CRZ non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale;

rilevato dalla domanda che la gestione del CRZ in forma ordinaria non prevede lo stoccaggio di rifiuti classificati pericolosi e pertanto all'attività in oggetto non si applica la procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

considerato che il *"centro di raccolta"* è per definizione data dall'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 un' *"area presidiata ed allestita (...) per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

visto il D.M. 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

atteso che l'art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i Centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da *"aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche"*;

atteso altresì che l'art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che *“il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406”*, ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del *“Centro di raccolta”* di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio intermedio soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all'interno del CRZ in questione, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che *“... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale”*;

ritenuto a tal fine necessario impartire al titolare della presente autorizzazione le opportune indicazioni per la corretta gestione promiscua all'interno dello stesso deposito di rifiuti gestiti parte con autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e parte ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

vista la circolare a firma del Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali di data 29 maggio 2015, prot. n. 437/ALBO/PRES, con la quale è stata comunicata l'interpretazione da parte del Comitato nazionale dell'Albo secondo cui *“l'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo di iscrizione nella categoria 2-bis di cui al DM 120/2014”*;

ritenuto opportuno a tale proposito non confermare, in via cautelativa e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, le indicazioni contenute al punto 4 della sopra richiamata circolare provinciale di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, per quanto attiene specificatamente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese e enti che conferiscono i propri rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;

visto il terzo aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006, il quale definisce i CRZ *“centri di conferimento dei rifiuti in modo differenziato”* stabilendo che presso detti centri possono conferire i rifiuti *“sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia (soprattutto) le utenze del mondo imprenditoriale, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del centro”*;

vista la nota dell’Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione degli impianti, competente in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di data 22 settembre 2016, prot. n. 496122, con la quale, a riscontro di specifica richiesta del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 maggio 2016, prot. n. 254148, vengono fornite puntuali indicazioni in merito alla corretta lettura delle previsioni contenute nel Piano, ai fini dell’applicazione armonizzata di quanto disposto dall’art. 6 *“Procedure di localizzazione e di autorizzazione”* (relativamente ai centri per la raccolta differenziata dei rifiuti) della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, con il suddetto strumento pianificatorio;

vista la nota di questo Servizio di data 23 ottobre 2015, ns. prot. n. 543328, con la quale è stato inviato ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio della provincia di Trento, tra i quali la Comunità, l’elenco descrittivo aggiornato e la codifica delle operazioni di gestione dei rifiuti ammesse negli impianti pubblici di raccolta conformemente alle previsioni del Piano e della relativa normativa di settore, alla luce degli approfondimenti giuridico-amministrativi promossi dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

riconosciuta pertanto la necessità di aggiornare e specificare le attività di gestione dei rifiuti svolte nel CRZ al fine di conformarle agli indirizzi elaborati in merito dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali successivamente alla precedente determinazione n. 176 di data 16 giugno 2011;

atteso che il termine *selezione* individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate (es. una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei), le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell’operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti asportati dalla massa iniziale con l’attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all’interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Comunità, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal *“deposito temporaneo”* di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale lo stoccaggio in un'unica unità di deposito (container, cumulo, cisterna, ecc.) di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine *accorpamento* (o *travasamento* nel caso di rifiuti allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazione di recupero R13 e operazione di smaltimento D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece lo stoccaggio promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container o cumulo) di rifiuti solidi aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità; tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 e con l'operazione di smaltimento D13;

atteso che tutte le operazioni effettuate dalla Comunità nel CRZ come sopra definite e di seguito eventualmente indicate anche con il termine generico *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto di dover precisare, in particolare, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero;
- l'impianto di destinazione per il recupero deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) o schede SISTRI quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal signor Ivan Maria Castellani, in qualità di delegato del legale rappresentante della Comunità, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

rilevato che lo stabilimento risulta essere autorizzato per le emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione dei rifiuti inerti per un quantitativo di 150 t/anno, secondo la dichiarazione della Comunità di adesione all'autorizzazione in via generale di data 26 luglio 2012, prot. n. 8650, pervenuta in data 6 agosto 2012 (ns. prot. n. 449122);

ritenuto di dover subordinare l'autorizzazione in forma ordinaria alla gestione degli eventuali rifiuti caratterizzati dall'intrinseca potenzialità emissiva di inquinanti connessi alla loro natura putrescibile e/o di polveri derivanti dalla loro movimentazione (es. *rifiuti biodegradabili* di giardini e parchi

CER 20.02.01) al rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria per le emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento in questione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P., come modifica della situazione attualmente autorizzata in via generale;

considerato che le integrazioni e le modifiche richieste dalla Comunità non sono in contrasto con il parere di natura igienico – sanitaria favorevole alla localizzazione del CRZ formulato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa Prevenzione Ambientale – in data 8 aprile 2005, prot. n. 6.04/1225 (ns. prot. U.O. Tutela del suolo n. 1058, di data 13 aprile 2005);

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica ed all'integrazione della propria determinazione n. 76 di data 16 giugno 2011, come richiesto dalla Comunità nella domanda presentata in data 5 luglio 2018 (ns. prot. n. 395770 di data 6 luglio 2018), così come integrata in data 5 settembre 2018 (ns. prot. n. 505052);

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e in particolare gli articoli 65, 66, 67-bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102-bis;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 del 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

determina

- 1) di modificare ed integrare come segue l'autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 176 di data 16 giugno 2011.

La Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, è autorizzata ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del Centro di Raccolta Zonale, con funzione promiscua anche di Centro di Raccolta gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, sito in Carisolo (TN), località Noscalme, funzionale allo stoccaggio, all'eventuale *selezione*,

anche previo *raggruppamento* (operazioni di recupero R13/R12 e di smaltimento D15), nonché alla raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti sul territorio di competenza, secondo quanto contenuto nella domanda di data 5 luglio 2018 (ns. prot. n. 395770 di data 6 luglio 2018), così come integrata in data 5 settembre 2018 (ns. prot. n. 505052), **per un quantitativo complessivo massimo di 900 t/anno e una capacità istantanea massima di deposito di 503 m³**;

- 2) di stabilire che la situazione aggiornata relativa alla ripartizione strutturale e funzionale del CRZ è la seguente, così come individuata nella planimetria "*CRZ CARISOLO Istruzione Operativa IO-03 ed. 2, rev.O*" datata 23 aprile 2018, trasmessa in data 5 luglio 2018 (ns. prot. n. 395770 di data 6 luglio 2018) ed allegata alla presente determinazione:

Area "A": parte (zona sud) del capannone principale, destinata al deposito dei RAEE, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

Area "B": un box chiuso (lato ovest del Centro) e di un box annesso all'edificio uso ufficio per il deposito dei rifiuti, anche pericolosi, gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;

Area "C": tutte le restanti superfici coperte del capannone e quelle scoperte poste lungo il perimetro del Centro, per il deposito dei rifiuti non pericolosi urbani e speciali, gestiti in regime di stoccaggio autorizzato in forma ordinaria, eventualmente anche in forma promiscua con analoghi rifiuti gestiti in regime di raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008; in tale area è prevista anche la gestione dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) conferiti da specifiche utenze (es. rifugi alpini) alle quali sono assegnati contenitori dedicati;

- 3) di **subordinare l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi (codice CER 20.02.01)**, nonché di tutti gli eventuali altri rifiuti caratterizzati dall'intrinseca potenzialità emissiva di inquinanti connessi alla loro natura putrescibile e/o di polveri derivanti dalla loro movimentazione, al rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria per le emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento in questione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P., come modifica della situazione attualmente autorizzata in via generale;
- 4) di stabilire che la presente autorizzazione **non comprende** le aree "A" e "B" del CRZ individuate nella planimetria di cui al precedente punto 2) e la gestione dell'area "C" nella sua funzione di Centro di Raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, ma ne regola esclusivamente il coordinamento con la gestione in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- 5) di stabilire che nel CRZ possono essere conferiti i rifiuti prodotti nell'ambito territoriale di riferimento dell'impianto stesso, tenuto conto dello stato di attuazione del "*Programma di gestione dei rifiuti*" adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- 6) di stabilire che nel CRZ possono essere gestiti i rifiuti:
- conferiti direttamente dalle utenze domestiche;
 - conferiti da enti e imprese, sia direttamente che tramite terzi, previa stipula di apposita convenzione volta a definire i rapporti tecnico-economici con il gestore del servizio;

- 7) di stabilire, in conseguenza di quanto riportato ai punti precedenti, che è concessa facoltà alla Comunità di interscambiare, in base alle esigenze gestionali, la posizione dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati all'interno delle singole aree così come individuate nella planimetria denominata "CRZ CARISOLO Istruzione Operativa IO-03 ed. 2, rev.O" datata 23 aprile 2018 ed allegata alla presente determinazione, ricordando che è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- 8) di consentire che all'interno di una stessa unità di deposito (es. container, cumulo) del CRZ siano raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12), come rappresentato graficamente nella planimetria e nella tabella dei rifiuti autorizzati riportate in allegato alla presente determinazione, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero;
 - l'impianto di destinazione per il recupero deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) o schede SISTRI quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
- 9) di stabilire che nel CRZ, con funzione anche di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, possono essere effettuate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (es. tramite l'uso di press-container o di "ragno") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i RAEE), finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- 10) di stabilire che il CRZ, con funzione anche di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- a) l'intera area del CRZ deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - b) in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;
 - c) deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - d) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - e) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - f) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al successivo punto 11, lettera a);

- g) il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il CRZ non deve risultare incustodito;
- 11) di stabilire che l'esercizio delle attività di gestione del CRZ, con funzione anche di CR gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, e i depositi dei rifiuti sono subordinati alle seguenti prescrizioni e devono rispondere ai seguenti requisiti:
- a) la zona adibita a parcheggio dei container deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali;
 - b) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
 - c) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
 - d) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - e) **sono vietate le operazioni di miscelazione e di diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;**
 - f) tutte le operazioni di *pretrattamento* devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
 - g) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal "*deposito temporaneo*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;
 - h) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
 - i) i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti;
 - j) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R.

del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15 come dalla documentazione di trasporto in entrata);

- k) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - l) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
 - m) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
 - n) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
 - o) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
 - p) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazioni di recupero R13), deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni, mentre quella dei rifiuti in deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili non può in ogni caso superare le 72 ore;**
- 12) di stabilire che ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- 13) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività esercitate nel Centro, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 14) di rammentare che, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4), sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel CRZ in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ancorché essi possano essere gestiti anche in forma promiscua all'interno della stessa unità di deposito, deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 (attività di raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia;
- 15) di raccomandare al titolare della presente autorizzazione l'osservanza di alcune disposizioni normative, differenziate a seconda del regime inerente lo stoccaggio o la raccolta, relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico relativamente alla gestione della struttura come CRZ (art. 3 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) alla tenuta degli schedari Allegato 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità riportate nelle *Circolari* richiamate in premessa, fatta salva la sospensione delle indicazioni contenute al punto 4 della circolare di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL;
 - c) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - d) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal CRZ (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - e) all'eventuale adesione al sistema di controllo "SISTRI" (D.M. 30 marzo 2016, n. 78);
 - f) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 16) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 17) di stabilire che la scadenza della presente determinazione è la medesima del provvedimento del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 176 di data 16 giugno 2011, vale a dire il **26 agosto 2020**; l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;
- 18) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 19) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 20) di dare atto che la Comunità delle Giudicarie, in quanto ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione dei rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 21) di dare atto che il procedimento si è concluso in 61 giorni, in quanto la recente entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) ha portato un incremento dell'attività amministrativa del Servizio che in questa prima fase non consente una

sempre puntuale evasione delle pratiche; peraltro l'autorizzazione previgente (determinazione n. 596 di data 18 dicembre 2013) era comunque valida fino al 18 dicembre 2018;

- 22) di trasmettere copia della presente determinazione alla Comunità delle Giudicarie e, per conoscenza, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Comune di Carisolo (TN) ed all'Agenzia per la depurazione – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- 23) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.


IL DIRIGENTE
ing. Giancarlo Anderle -

LMO/om

Allegati:

- elenco dei rifiuti autorizzati in regime ordinario;
- planimetria intitolata "CRZ CARISOLO Istruzione Operativa IO-03 ed. 2, rev.O" datata 23 aprile 2018 (ns. prot. n. 395770 di data 6 luglio 2018).

Allegato – Elenco dei rifiuti autorizzati in regime ordinario (art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e art. 208 del D.Lgs. 152/2006)

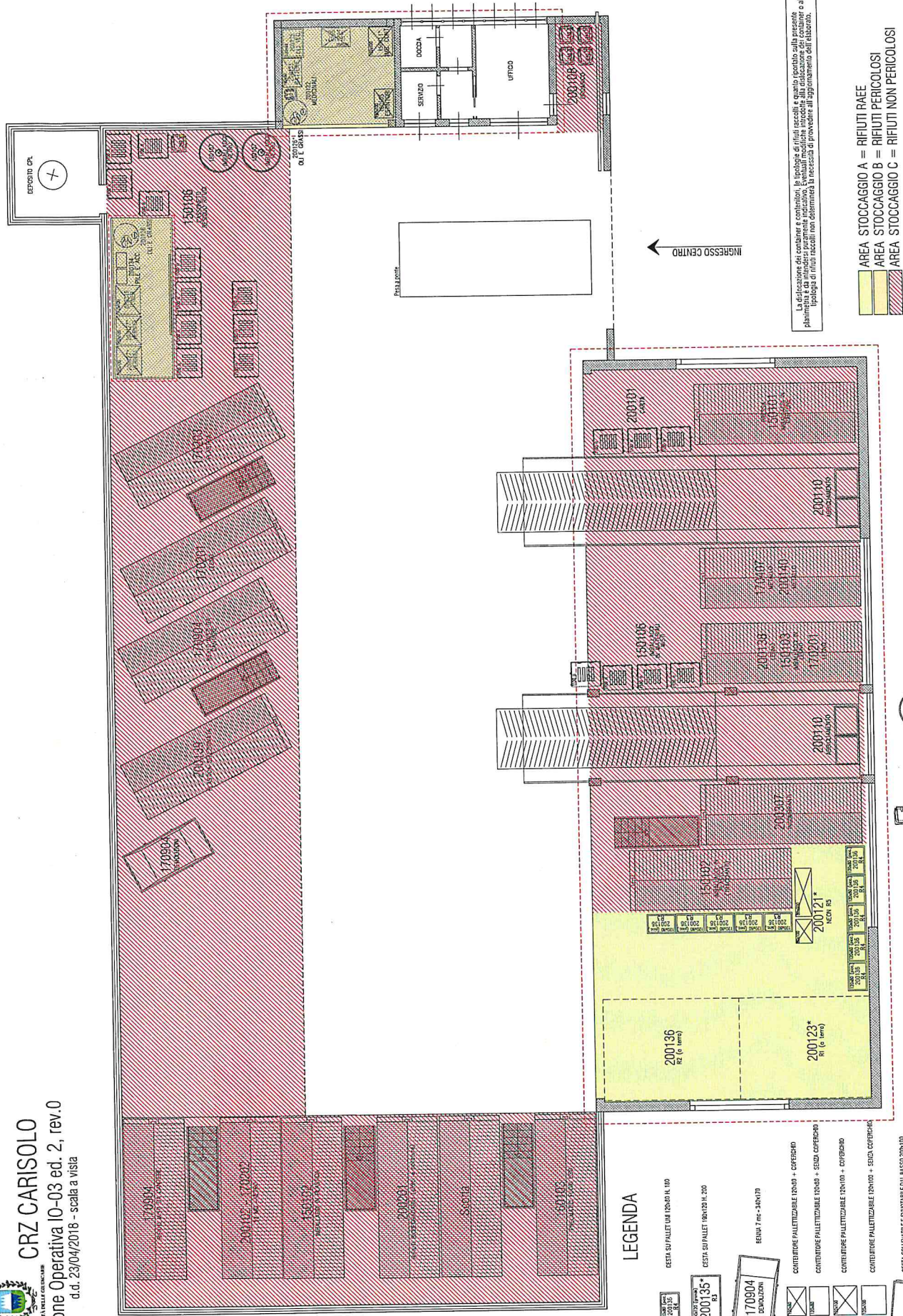
AREA DI STOCCAGGIO “C”

C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Capacità istantanea (m ³)	Tipo di deposito	Operazioni autorizzate	Gestione promiscua D.M. 8 aprile 2008
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	30	Press-container	R13	X
15.01.02	Imballaggi in plastica	30	Container	R13	X
15.01.03	Imballaggi in legno	30 + 30	Container	R13/R12	
17.02.01	Legno (da costruzioni e demolizioni)				
20.01.38	Legno (da raccolta differenziata rifiuti urbani)				X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti (sacchi cemento)	6	Campana	D15	X
16.01.03	Pneumatici fuori uso	30	Container	R13	X
17.02.02	Vetro (da costruzioni e demolizioni)	17	Container	R13	con il CER 20.01.02
17.04.07	Metalli misti (da costruzioni e demolizioni)	30 + 30	Container	R13/R12	
20.01.40	Metallo (da raccolta differenziata rifiuti urbani)				X
17.02.03	Plastica (da costruzioni e demolizioni)	30	Container	R13	
17.06.04	Materiali isolanti (da costruzioni e demolizioni)	30	Container	R13/D15	
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso	30	Container	D15	
17.09.04 17.01.07	Rifiuti misti (da costruzioni e demolizioni) – inerti e ceramiche	10	Container	R13	X
17.09.04	Rifiuti misti (da costruzioni e demolizioni)	10	Container	R13	
20.01.39	Plastica	30	Container	R13	X
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (da aree verdi urbane)	30	Container	R13	X
20.03.07	Rifiuti ingombranti	30	Container	R13/D15	X
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	20	Container	D15	
TOTALE CAPACITÀ istantanea di deposito (m³)		503			



CRZ CARISOLO

Istruzione Operativa IO-03 ed. 2, rev.0
d.d. 23/04/2018 - scala a vista



LEGENDA

CESTI SU PALETTI LUNGO 120x120x120

CESTI SU PALETTI LUNGO 120x120x120

CESTI 7 MC - 340x170

CONTENITORE PALETTIZZABILE 120x120x120 - COPERTURA

CONTENITORE PALETTIZZABILE 120x120x120 - SENZA COPERTURA

CONTENITORE PALETTIZZABILE 120x120x120 - COPERTURA

CONTENITORE PALETTIZZABILE 120x120x120 - SENZA COPERTURA

CESTI SOLIDARI E SOSTENIBILI DAL 1950/2010

PONTA BREGA

LAURE COPERTURA

STOCAGGIO DOTATO DI BANCHE DI CONTENIMENTO

CASSONETTI

CAMPALIA 1 e 2

CAMPALIA

La dedizione dei contenitori e contenitori, le tipologie di rifiuti nocivi e quanto riportato sulla presente planimetria e da intendere per mezzo di determinazioni e provvedimenti di competenza dell'elaboratore, e alla tipologia di rifiuti nocivi non determinata la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elaborato.

- AREA STOCCAGGIO A = RIFIUTI RAEE
- AREA STOCCAGGIO B = RIFIUTI PERICOLOSI
- AREA STOCCAGGIO C = RIFIUTI NON PERICOLOSI